

COMM. TRIB. PROVINCIALE VARESE - 34/06/2012

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 21.7.2011 e successiva memoria 28.12.2011 la Immobiliare Rosa srl si opponeva alla cartella scaturita dal controllo automatizzato ex art. 36bis DPR 600/73 della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2007 con la quale l'Agenzia delle Entrate ufficio di Gallarate aveva iscritto a ruolo una maggiore imposta IRES pari a € 6.958,00 oltre interessi e sanzioni: precisava la ricorrente che l'Agenzia aveva errato sia in diritto che in fatto applicando alla fattispecie l'art. 30 L. 724/1994, accertando il reddito minimo ottenuto attraverso l'applicazione di determinati coefficienti, applicando, cioè, il cd. "test di comodo". In diritto poiché riteneva che l'Agenzia avrebbe dovuto utilizzare lo strumento dell'accertamento e non il controllo automatizzato dal momento che procedeva a rettificare il reddito dichiarato e non si limitava a correggere un errore; in fatto perché gli immobili di cui la società- che svolgeva attività di compravendita immobiliare- era proprietaria ; erano beni iscritti fra le rimanenze, acquistati nel 1997 in attesa di rinnovo della convenzione con il Comune di Lonate Pozzolo e non potevano considerarsi immobilizzazioni materiali, né avrebbero comunque prodotto alcun reddito in assenza della lottizzazione; d'altra parte la società, come si evince dai bilanci , non possedeva alcuna immobilizzazione negli anni 2005-6-7 e non era tenuta a sottoporsi alla disciplina di cui all'art. 30 L.724/94 cit.; ribadiva che aver indicato gli immobili de quibus fra le immobilizzazioni costituiva un errore e che l'errore nella dichiarazione è sempre emendabile; contestava il fatto che, in risposta all'istanza in autotutela, l'agenzia avesse risposto che in quella sede non potevano essere modificati gli esiti del controllo ex art. 36 bis cit.; chiedeva l'annullamento della cartella con condanna alle spese

Si costituiva l'ufficio in data 6.10.2011 precisando che l'utilizzo dello strumento del controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR 600/73 in un caso come quello per cui è causa era del tutto legittimo, dal momento che l'art.36 bis cit. non serve solo a correggere errori di calcolo, ma serve ad accertare la correttezza degli adempimenti del contribuente in relazione a quanto dichiarato; nel caso di specie la correzione derivava direttamente dalla dichiarazione della ricorrente che aveva dichiarato i beni per l'importo di E 443.324,00 e il reddito minimo di € 21.084,00 omettendo però di pagare l'imposta; peraltro rilevava che la ricorrente non aveva mai provato, producendo documentazione insufficiente, che l'importo indicato come "rimanenze" si riferisse in modo specifico ai terreni oggetto della dichiarazione; in ogni caso, riteneva tardiva la richiesta di correzione dell'errore in quanto un errore di compilazione della dichiarazione può essere corretto solo nel termine di cui all'art. 2 c.8bis DPR 322/98 e che, spirato tale termine, il contribuente ha solo la possibilità di richiedere il rimborso di quanto pagato ai sensi dell'art. 38 DPR 602/73; riteneva pertanto legittima l'iscrizione a ruolo e chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria nelle spese.

OSSERVA

Il ricorso merita accoglimento.

Il ricorso allo strumento della correzione automatica appare legittimo, dal momento che i dati utilizzati derivano direttamente dalla dichiarazione e il sistema ha evidenziato una incongruenza che ha corretto (diverso è il discorso relativo al fatto che l'ufficio non possa prendere in considerazione correzioni perché si è in ambito di 36bis). Passando al merito della questione, la Commissione rileva :1- l'errore del contribuente è in linea di principio sempre emendabile e l'emenda è possibile anche in sede di impugnazione di una cartella di pagamento "non essendo di ostacolo il limite previsto dall'art. 19, D. Lgs. n. 546 del

1992 perché non viene in rilievo un vizio della cartella, ma l'errore del contribuente, e l'esigenza del rispetto del principio della capacità contributiva e della obiettiva legalità dell'azione amministrativa." (cfr Cass. civ., Sez. V, 12/12/2011, n. 26512); 2- il diniego a riconoscere l'errore da parte dell'Agenzia si fonda sulla asserzione che la ricorrente non avrebbe provato la natura di "rimanenza" attribuita ai terreni indicati -per errore- quali immobilizzazioni: ebbene, ritiene la Commissione che la documentazione prodotta, specie quella prodotta in sede di memoria, e una attenta analisi e correlazione dei fatti e degli stessi documenti, porti a considerare provato quanto affermato dalla Imm. Rosa e che, cioè, i terreni indicati nella dichiarazione 2008 per i redditi 2007- siano gli stessi individuati dalle mappe e dalle visure catastali, siano stati gli unici in possesso della ricorrente all'epoca e siano gli stessi il cui valore veniva indicato di anno in anno fra le rimanenze nel 2005-2006-2007. Vengono meno pertanto i presupposti per l'applicazione dell'art. 30 L. 724/94, la cartella va annullata e rimborsato quanto eventualmente pagato nelle more del giudizio in dipendenza della stessa. L'obiettiva difficoltà interpretativa della questione integra le "gravi ed eccezionali ragioni" per le quali l'art. 92 c.p.c., comma 2, consente di compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso, spese compensate.